



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E  
SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E  
CONTROLLO AGROFORESTALE

**Il Dirigente Responsabile:** RUSSU RICCARDO

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

**Numero adozione: 6163 - Data adozione: 19/12/2014**

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Prescrizioni fitosanitarie ai sensi dell'art. 50, lettera g) D. Lgs. 214/05 in materia di gestione autorizzazioni e RUP anno 2015.

Data certificazione: 19/12/2014

**Numero interno di proposta:** 2014AD007827

## IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare l'art. 2, comma 4 e l'art. 9;

VISTO il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore "Servizio fitosanitario regionale, di vigilanza e controllo agroforestale.";

VISTO il D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi, ai vegetali o ai prodotti vegetali, come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2012 n. 84;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 64/2011 il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) è gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

CONSIDERATO che le richieste di autorizzazione e le variazioni all'iscrizione al RUP sono presentate dagli operatori attraverso la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27 luglio 2007 (norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

CONSIDERATO che il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. 214/2005 è tenuto a mantenere aggiornato il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per quanto attiene gli iscritti al RUP;

TENUTO CONTO che gli operatori iscritti al RUP ai sensi del D.lgs. 214/2005 e del D.M. 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio delle attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali), devono corrispondere la tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di mantenere aggiornate le autorizzazioni ed il RUP, che gli operatori comunichino, attraverso la DUA, al Servizio Fitosanitario Regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le modifiche alla autorizzazione iniziale relativamente alle specie vegetali presenti in azienda, così come stabilito dall'art. 21, comma 4 bis del D.lgs. 214/2005;

CONSIDERATO altresì necessario, ai fini delle indicazioni sopra esposte, gli operatori che non hanno modificato la tipologia delle produzioni coltivate e commercializzate, effettuino entro il mese di febbraio di ciascun anno la conferma della loro posizione autorizzatoria attraverso la DUA;

CONSIDERATO altresì necessario, ai fini delle indicazioni sopra esposte, gli operatori che hanno modificato la tipologia delle produzioni coltivate e commercializzate, effettuino entro il mese di febbraio di ciascun anno l'aggiornamento della lista delle piante attraverso la compilazione dell'apposita scheda prevista nella DUA di ARTEA:

DECRETA

1. di emanare agli operatori le seguenti prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 214/2005
  - a) gli operatori autorizzati ed iscritti al RUP ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.lgs. 214/2005 devono comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, attraverso la DUA di “conferma” entro il mese di febbraio di ciascun anno, lo stato della propria situazione autorizzatoria, fermo restando il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;
  - b) al momento della riconferma gli operatori, attraverso la DUA, ai sensi dell’articolo 21, comma 4 bis del D.lgs 214/2005, devono assolvere alla comunicazione annuale al Servizio Fitosanitario Regionale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate;
    - le aziende che per l’anno 2015 non modificheranno le specie vegetali presentate con DUA 2014 dovranno sottoscrivere la dichiarazione sul S.I. ARTEA:
    - le aziende che modificheranno l’elenco delle specie presentato con DUA 2014 dovranno reinserire l’elenco delle specie vegetali;
  - c) il mancato adempimento delle prescrizioni relative alla presentazione della DUA di “conferma” secondo la tempistica definita con il presente decreto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 54, comma 26 bis del D.lgs 214/2005;
  - d) l’operatore inadempiente, sanzionato ai sensi del precedente punto c), potrà confermare la sua autorizzazione effettuando una DUA entro il periodo 18 maggio 19 giugno 2015. Superato tale termine decadrà l’autorizzazione e verrà effettuata la cancellazione d’ufficio dal sistema informativo di ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della L.r. 23/2007

Il Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale  
(Dott. Riccardo Russu)

